

CONTRIBUTO
UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai signori Magistrati

dr. [redacted] Presidente
dr. [redacted] Consigliere
dr. [redacted] Consigliere rel. est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

sentenza

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7190 del ruolo generale per il contenzioso per l'anno 2008, trattenuta in decisione all'udienza del 23 dicembre 2014,

tra

Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai -, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, ivi elettivamente domiciliato in [redacted], presso lo studio dell' [redacted] che lo rappresenta e difende in forza di delega rilasciata a margine dell'atto di citazione in grado di appello,

appellante

e

Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - PolieCo., in persona del legale rappresentante (cod. fisc. e partita Iva: 05119661006), con sede in Roma, ivi elettivamente domiciliato in Viale Angelico n. 12, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Marvasi, che lo rappresenta e difende in forza di delega rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello,

appellata

nonché

[redacted] in persona del legale rappresentante, con sede in [redacted]
[redacted], elettivamente domiciliata in Roma, [redacted],
presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende, anche
disgiuntamente, con l'Avv. [redacted], il tutto in forza di delega
rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di
appello,

appellata

*

avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 13.108/2007 resa dal
Tribunale di Roma, pubblicata in data 25.6.2007, in materia di opposizione a
decreto ingiuntivo.

conclusioni

per l'appellante:

(atto di citazione in appello)

"voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata ...:

- *accertare l'inesistenza del credito vantato da Polieco nei confronti della
società [redacted] in quanto prima del 31.3.2004 non sussiste più per alcuno un obbligo
di partecipazione al Polieco e di versamento dei relativi contributi consortili, ai sensi
dell'art. 10 d.l. n. 355/2003, convertito nella legge n. 47/2004;*

- *accertare l'inesistenza del credito vantato da Polieco nei confronti della
società [redacted] con riguardo al film a bolle d'aria ed al film espanso termoretraibile in
quanto, benché costituiti in polietilene, sono imballaggi e sono assoggettati
esclusivamente al pagamento del contributo ambientale Conai;*

- *ordinare la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico.*

*Con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di
entrambi i gradi del giudizio".*

per l'appellato PolieCo:

(comparsa di costituzione e risposta in appello)

"piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma ...,

rigettare l'appello proposto dal Conai in quanto inammissibile ed improcedibile dando atto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è estinto per intervenuta transazione tra opposto ed opponente e dichiarando in ogni caso il difetto di legittimazione attiva del Conai in relazione alle domande avanzate nei confronti del Consorzio Polieco ed il suo difetto di interesse all'impugnativa, essendo state rigettate le domande avanzate nei suoi confronti da [redacted]

in ogni caso, rigettare l'appello in quanto del tutto infondato anche nel merito; in ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari di legge".

per l'appellata [redacted]

(comparsa di costituzione e risposta)

"piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma respingere l'appello del Conai perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di appello".

motivazione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] aveva opposto il decreto ingiuntivo ottenuto e notificatogli a cura del Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene - PolieCo e con il quale ^{gli} era stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 36.389,38, oltre Iva per Euro 7.277,41, interessi e spese della procedura; a sostegno del ricorso monitorio, PolieCo aveva fatto presente di essersi costituito in forza dell'art. 48 del D. Lg.vo 22 del 1997 aggiungendo che [redacted] non si era tuttavia iscritta omettendo di versare i contributi per gli anni indicati nel verbale di accertamento redatto dalla GdF.

Nell'atto di opposizione, notificato ad esso PolieCo ed a Conai, quale chiamato in causa, l'attrice aveva sostenuto di aver prodotto, tra il 1999 ed il 2002, "film a bolle d'aria" e, ritenendo trattarsi di imballaggi, di aver versato il relativo contributo consortile a Conai; aveva spiegato di avere pure commercializzato "film espanso" ritenendo di non essere tenuta al pagamento

f

nei confronti di PolieCo sia in quanto si sarebbe anche in tal caso trattato di imballaggi e, comunque, in quanto il contributo non era previsto dalla legge a carico di chi non ne fosse produttore ma si limitasse semplicemente a commercializzarlo senza importarlo.

Quanto al contributo richiesto per il commercio di granuli di polietilene, aveva svolto analoghe considerazioni aggiungendo che questa attività rientrava in quella di gestione dei rifiuti di imballaggio non essendo comunque tenuta a versare alcun contributo a Conai in quanto la sua attività era di "prima cessione".

aveva inoltre contestato di dovere l'Iva che, all'esito dell'instaurato contenzioso tributario, sarebbe stata eventualmente corrisposta direttamente all'Erario.

Aveva chiesto pertanto che venisse accertata la inesistenza di qualsivoglia proprio debito nei confronti di PolieCo ovvero, in subordine, l'inesistenza di tale debito in relazione alla attività di produzione e vendita di film a bolle d'aria per conto terzi.

Aveva inoltre chiesto, nella ipotesi di conferma del decreto opposto, la condanna di Conai alla restituzione della somma di Euro 116.235,75, indebitamente versata nonché, comunque, l'accertamento della insussistenza del credito vantato da controparte a titolo di Iva.

Si era costituito in giudizio PolieCo ribadendo la obbligatorietà della iscrizione al consorzio da parte degli imprenditori che svolgano l'attività propria di aggiungendo che il debito ingiunto era stato oggetto di accertamento da parte della GdF mentre gli interessi erano stati calcolati in conformità di apposita delibera consortile; aveva spiegato che il film in polietilene non costituiva un imballaggio potendo invece assolvere a funzioni ed avere destinazioni anche diverse.

In subordine, aveva sollecitato il Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del DL 355 del 2003.

Si era costituito in giudizio anche Conai sostenendo, a sua volta, che sino al 30.3.2004 non era obbligatorio, per imprese come [REDACTED], aderire a PolieCo aggiungendo che legittimamente [REDACTED] produttore e venditore di imballaggi, aveva aderito a Conai in quanto tutti i beni prodotti e commercializzati da essa opponente avevano tale natura ovvero erano destinati alla loro produzione.

Aveva dunque concluso per l'accoglimento della opposizione e per il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.

Il Tribunale richiamava, in primo luogo, il tenore dell'art. 48 del D. Lg.vo 22 del 1997 che aveva istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene prevedendone la partecipazione dei soggetti ivi indicati, il funzionamento anche attraverso i contributi corrisposti dai partecipanti e la natura vincolante, per costoro, delle deliberazioni adottate dai relativi organi statutari.

Alla luce dell'esaminato contesto normativo (con la previsione della obbligatorietà del conferimento al consorzio dei beni in polietilene) riteneva la natura vincolante della partecipazione dei soggetti interessati ovvero che producono, importano ovvero trasformano beni in polietilene quali quelli indicati dalla legge, tanto che la mancata adesione risulta sanzionata (a partire dalla legge 93 del 2001 che, in tal senso, è intervenuta sul D. Lg.vo del 1997) da una apposita norma di carattere amministrativo.

Giudicava, a tal fine, non dirimente il disposto di cui all'art. 10 del DL 355 del 2003, richiamato da [REDACTED] per sostenere la propria contraria interpretazione.

Quanto al finanziamento, e sempre alla luce del contesto normativo di riferimento, considerava legittima la clausola dello statuto di PolieCo in materia di contributo annuo quale deliberato dall'assemblea a carico dei partecipanti nonché del contributo denominato "contributo percentuale di riciclaggio" fondato su presupposti diversi da quelli previsti per il contributo ordinario.

Il primo giudice, inoltre, osservava che la natura associativa del rapporto instauratosi con il consorzio esclude la possibilità, per il singolo partecipante, di opporre l'eccezione di inadempimento rifiutando di corrispondere il contributo laddove PolieCo non ~~abbia~~^{avente} in concreto svolto attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in polietilene.

Richiamava, quindi, le risultanze della indagine svolta dalla GdF in ordine alla attività svolta da [redacted] nel corso degli anni sostenendo, pertanto, la legittimità del credito vantato da PolieCo e ritenendo per contro irrilevante l'intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento originati dal predetto verbale della GdF, annullamento che aveva infatti riguardato esclusivamente l'Iva.

In definitiva, riteneva che, ai fini della obbligatoria adesione a PolieCo rilevasse soltanto la mera produzione e commercializzazione di prodotti in polietilene, ovvero di beni aventi quella particolare composizione chimica e per la cui raccolta e smaltimento è prevista e disciplinata l'attività di recupero e di riciclo a cura di PolieCo.

Considerava peraltro affermazione sfornita di prova quella secondo cui i beni commercializzati da [redacted] avessero natura esclusiva di imballaggi né riteneva ormai più possibile alcun accertamento in proposito ma aggiungendo, nel contempo, che tutti o taluno di essi beni poteva^o avere anche destinazione diversa e, per questa ragione, essere soggetto al contributo in favore di PolieCo.

Respingeva, pertanto, anche le domande rivolte nei confronti di Conai atteso che la mancanza di prova (di cui riteneva essere onerata [redacted]) impediva di considerare non dovuti i contributi versati a tale soggetto ovvero di concludere che l'opponente avesse pagato ovvero si trovasse a corrispondere due volte lo stesso contributo.

Richiamando, infine, la nota della Agenzia delle Entrate, segnalava come non potesse ritenersi dovuta l'Iva pur richiesta nel decreto ingiuntivo

opposto che pertanto revocava condannando [redacted] al pagamento, in favore di PolieCo, della sola somma di Euro 36.389,38.

Respingeva le domande di [redacted] nei confronti di Conai nonché la domanda di Conai volta ad ottenere l'accoglimento della opposizione di Teca spa.

Quanto alle spese, condannava [redacted] alla loro rifusione in favore di PolieCo nella misura di 2/3 compensando l'altro terzo in considerazione dell'accoglimento della opposizione relativamente all'Iva.

La obiettiva complessità della normativa induceva inoltre il Tribunale a compensare integralmente le spese tra [redacted] e Conai nonché tra PolieCo e Conai.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Conai articolando vari motivi.

Con un primo motivo, Conai ha denunciato l'erronea interpretazione fornita dal primo giudice del disposto di cui all'art. 10 del DL 355 del 2003 che, a suo avviso, avrebbe differito al 30.3.2004 l'obbligo di partecipazione al PolieCo e non già, come ritenuto dal Tribunale di Roma, la sola applicabilità delle sanzioni amministrative previste in mancanza di tale adesione al consorzio obbligatorio.

Con un secondo motivo, poi, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale laddove il primo giudice si era limitato ad affermare la obbligatorietà della adesione di [redacted] al consorzio PolieCo sulla sola considerazione della natura e della composizione dei beni prodotti e commercializzati, ovvero della loro consistenza chimica laddove, alla luce della complessiva lettura della normativa di settore e della disciplina comunitaria di riferimento, si doveva piuttosto concludere per la specialità della normativa in materia di recupero, smaltimento e riciclo dei rifiuti da imballaggio.

Ha spiegato che l'assetto normativo aveva subito modifiche con il D. Lg.vo 152 del 2005 e con il D. Lg.vo 4 del 2008 rimanendo tuttavia inalterate e,

anzi, ribadite, le specifiche competenze e la peculiarità del sistema di recupero degli imballaggi indipendentemente dalla loro natura e dalla loro composizione chimica.

Con un terzo motivo, ancora, Conai ha segnalato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'affermare che [redacted] non aveva contestato il verbale di accertamento della GdF se non in relazione all'Iva ed omettendo invece di rilevare che, in sede tributaria, [redacted] aveva contestato la correttezza delle conclusioni cui gli operanti erano pervenuti proprio deducendo la natura di imballaggio della sua produzione e dei prodotti da essa società commercializzati.

Ha sottolineato come il primo giudice non avesse considerato che l'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento era avvenuto proprio sulla scorta della natura dei beni prodotti e commercializzati da [redacted] da sempre qualificati come imballaggi.

L'appellante ha comunque richiamato la normativa di settore per ribadire la natura di imballaggi dei beni prodotti ovvero commercializzati da [redacted] denunciando la erroneità della affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare quali e quanti dei beni in questione avessero realmente natura di imballaggi, per i quali non sarebbe stato necessario versare il contributo a PolieCo aggiungendo che la qualificazione del prodotto come tale va operata in base alla sua astratta destinazione funzionale e non già, *ex post*, in base alla sua concreta utilizzazione, essendo soltanto questo il meccanismo idoneo a scongiurare sovrapposizioni e confusioni tra la gestione del Conai e quella di PolieCo ed evitare quanto ipotizzato dal primo giudice, ovvero che il produttore o commerciante risulti assoggettato ad entrambi i contributi.

Con un quarto motivo, l'appellante ha rilevato la erroneità della decisione impugnata laddove il primo giudice aveva ritenuto assoggettabile a contributo PolieCo anche la mera commercializzazione di granuli di

polietilene, in evidente contrasto con la stessa normativa di cui al D. Lg. vo 22 del 1997.

Si è costituito, in questa sede, PolieCo eccependo, in via pregiudiziale, la inammissibilità dell'appello proposto da Conai sul rilievo secondo cui l'appellante era stato convenuto nel giudizio di primo grado per ottenere la ripetizione delle somme ad esso corrisposte da [redacted] in caso di ritenuta infondatezza della opposizione.

Ha spiegato che, all'esito del giudizio di primo grado, [redacted] ha fatto acquiescenza alla decisione del Tribunale provvedendo a corrispondere a PolieCo quanto da quest'ultima richiesto in via monitoria (con la sola eccezione dell'Iva) sicché Conai non ha alcun titolo per interloquire (provvedendo ad impugnare la sentenza) nel rapporto tra essa appellata e PolieCo di cui Conai non è parte.

Né, per altro verso, ha spiegato PolieCo, Conai è legittimata ad impugnare la sentenza con riguardo al rigetto delle domande svolte in primo grado nei suoi confronti e che, infatti, erano state integralmente respinte dal Tribunale.

Ha aggiunto che [redacted] successivamente alla decisione di rigetto del decreto opposto, aveva proposto un autonomo giudizio per sentire accertare la sua non assoggettabilità al contributo PolieCo e Conai di taluni beni da essa prodotti e commercializzati essendo a suo avviso quella la sede propria per addivenire a siffatto accertamento.

Nel merito, ha quindi ribadito che i beni prodotti e commercializzati da [redacted] rappresentavano dei "semilavorati" idonei, potenzialmente, ad essere destinati a funzioni di imballaggio ma, come rilevato dal Tribunale, non per questo assoggettabili al contributo Conai.

Si è costituita, in appello, anche [redacted] rilevando, a sua volta, e per le stesse ragioni esposte da PolieCo, la inammissibilità dell'appello interposto da Conai, estraneo al rapporto intercorrente tra le parti principali del giudizio e

vittorioso sulla domanda subordinatamente avanzate da essa [redacted] nei suoi confronti.

Nel merito, ha ribadito la correttezza della soluzione cui era pervenuto il Tribunale di Roma collegando la destinazione del contributo a PolieCo anziché a Conai alla natura ed alla composizione chimica dei prodotti da essa realizzati e commercializzati e che, peraltro, rappresentano dei semilavorati in grado di essere destinati a funzioni diverse da quelle legate alla attività di imballaggio.

All'udienza del ²³16.12.2014, cui la causa perveniva anche a séguito di un differimento disposto fuori udienza, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.

In questa sede, Conai ha replicato all'eccezione di inammissibilità del suo appello quali sollevate sia da PolieCo che da [redacted] sostenendo l'erroneità del presupposto su cui essa eccezione era stata sollevata, ovvero la intervenuta acquiescenza di [redacted] prima ancora della proposizione dell'appello da parte sua.

*

Sull'ammissibilità dell'appello di Conai

Come accennato, sia PolieCo che [redacted] nel costituirsi in giudizio in questa fase, hanno eccepito la inammissibilità dell'appello interposto da Conai avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, come si è visto, aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta da [redacted] e, nello stesso tempo, respinto la domanda di [redacted] avente ad oggetto la ripetizione degli importi da essa società versati a Conai laddove il Tribunale avesse ritenuto invece fondata la richiesta di PolieCo e, pertanto, dovuto il contributo a questo consorzio.

Con l'atto di citazione in primo grado, [redacted] aveva concluso nei seguenti termini:

"voglia il Tribunale adito:

- in via preliminare:

1) revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto per la mancanza di prova scritta idonea, ai sensi di legge, per l'emissione del decreto ingiuntivo;

- nel merito:

a) in via principale:

1) dichiarare che POLIECO non vanta alcun credito nei confronti di [redacted] in ragione delle previsioni dell'art. 10 del d.l. 355 del 2003 e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;

b) in via subordinata:

2) dichiarare che POLIECO non vanta alcun credito nei confronti di [redacted] per l'attività di produzione e vendita dei film a bolle d'aria ... in quanto si tratta di beni costituenti imballaggi assoggettati esclusivamente al contributo ambientale CONAI;

3) dichiarare che POLIECO non vanta alcun credito nei confronti di [redacted] per l'attività di commercializzazione del film espanso ... in quanto per tale attività [redacted] non è obbligata a partecipare al POLIECO in base alle disposizioni del decreto Ronchi e dello statuto di POLIECO e, in ogni caso, in quanto si tratta di imballaggi assoggettati esclusivamente al sistema di contribuzione CONAI;

4) dichiarare che POLIECO non vanta alcun credito nei confronti di [redacted] per l'attività di commercializzazione dei granuli di polietilene ... in quanto si tratta di prodotti assoggettati esclusivamente al sistema di contribuzione CONAI; e inoltre, con riguardo ai quantitativi di granulo in polietilene non importati dalla [redacted] in quanto la legge esclude che i soggetti che acquistano in Italia beni in polietilene per poi rivenderli siano obbligati a partecipare al POLIECO;

e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;

- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che POLIECO sia riconosciuto creditore della [redacted] tutti o di parte dei contributi di cui al decreto ingiuntivo opposto:

5) per quanto concerne l'attività di produzione e vendita dei film a bolle d'aria .. riconoscere che l'obbligo di versare il relativo contributo ambientale in ogni caso non grava su [redacted];

6) accertare l'indebito pagamento nei confronti di CONAI dei corrispondenti contributi a quest'ultimo versati da [redacted] dal 1999 al 2002 per complessivi Euro 116.253,75 con conseguente condanna del CONAI alla restituzione di quanto percepito, oltre interessi dalla data dei pagamenti e iva;

7) in ogni caso, accertare ...

...".

Nel costituirsi in giudizio, Conai aveva concluso nei seguenti termini:

in via principale, previo accertamento dell'inesistenza del credito vantato da Polieco nei confronti della società [redacted] in quanto prima del 31 marzo 2004 non sussiste più per alcuno un obbligo di partecipazione al Polieco e di versamento dei relativi contributi consortili, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 355/2003 ... accolga la domanda della società opponente in via principale e respinga in ogni caso le richieste avanzate da quest'ultima nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi;

in via subordinata:

previo accertamento dell'inesistenza del credito vantato da Polieco nei confronti della società [redacted] con riguardo al film a bolle d'aria ed al film espanso in quanto, benché costituiti in polietilene, sono imballaggi e sono assoggettati esclusivamente al pagamento del contributo ambientale Conai;

previo accertamento dell'inesistenza del credito vantato da Polieco nei confronti della società [redacted] con riguardo al granulo di polietilene in quanto, benché materiale di polietilene, viene utilizzato per la produzione di imballaggi assoggettati esclusivamente al pagamento del contributo ambientale Conai;

accolga in tutto o in parte la domanda formulata dalla società opponente in via principale e respinga in ogni caso le richieste avanzate da quest'ultima nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi;

in ogni caso ...".

In definitiva, quindi, nel costituirsi in giudizio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta da [redacted], Conai aveva di fatto pianamente aderito alle conclusioni spiegate da quest'ultima società quanto alla pretesa azionata da PolieCo; aveva, quindi, chiesto il rigetto della domanda di ripetizione e di condanna avanzata da [redacted] (in via subordinata) nei suoi confronti.

Si è visto che, con riguardo a questa domanda, Conai è risultata vittoriosa atteso che la richiesta di [redacted] è stata respinta dal Tribunale di Roma con la motivazione secondo cui "... la mancanza di prova (n.d.r. sulla natura e destinazione finale dei prodotti di [redacted] a) di cui era onerata l'opponente impedisce di ritenere non dovuti i contributi versati al CONAI ed anche di concludere con certezza che l'opponente abbia pagato o possa pagare due volte lo stesso contributo" (cfr., dalla sentenza impugnata).

Di qui, pertanto, la mancanza di ogni interesse, da parte di Conai, ad impugnare la sentenza quanto a tale pronuncia non potendosi rinvenire un interesse processualmente rilevante nelle affermazioni poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione ma che, di per sé, non sono suscettibili di passare in giudicato (cfr., sul punto, Cass. Civ., tra le tante, Cass. L. 23.5.2008 n. 13.373, secondo cui "l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico"; conf., Cass. Civ., I, 9.10.2012 n. 17.193 laddove, pure, la Corte, pur avendo affermato, in via di principio che "la soccombenza, che determina l'interesse all'impugnazione, deve

essere valutata anche con riguardo alle enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza, qualora esse siano suscettibili di passare in giudicato, in quanto presupposti necessari della decisione" ha tuttavia dichiarato la inammissibilità della impugnazione, ovvero Cass. L, 10.11.2008 n. 26.921).

Analoghe considerazioni in punto di inammissibilità dell'appello introdotto da Conai vanno svolte con riguardo alle domande svolte dall'appellante in via principale ed in via subordinata e che, come si è visto, miravano in entrambi i casi a sollecitare il Tribunale all'accoglimento delle domande svolte da [redacted].

Da questo punto di vista, anzi, Conai ha assunto la veste di terzo titolare di un interesse ad intervenire nel giudizio al fine di aderire alla posizione assunta da taluna delle parti ma non essendo titolare, nel giudizio, di un interesse proprio; come tale, pertanto, Conai non ha alcuna possibilità di proporre appello per conto proprio laddove in tal senso non si sia determinata [redacted] (cfr., sul punto, tra le tante, Cass. L, 8.7.2013 n. 16.930; Cass. Civ., I, 14.10.2013 n. 23.235).

È pacifico, d'altro canto, che [redacted] non abbia proposto appello nei termini avendo già in precedenza provveduto a saldare l'importo oggetto della ingiunzione confermata con la sentenza di primo grado in forza di una specifica intesa intervenuta con PolieCo (cfr., doc. all. sub 1 alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello).

Le spese

L'inammissibilità dell'appello comporta la condanna di Conai alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del grado.

Va segnalato, a tal proposito, che la liquidazione delle spese del giudizio di appello, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza con riguardo al momento di prima applicazione delle tabelle professionali in vigore sino al 3.4.2014 (cfr., Cass. SS.UU., 12.10.2012 n. 17.405) deve essere effettuata con riguardo alle tariffe vigenti al momento della conclusione

dell'attività professionale ovvero, nel caso di specie, al momento in cui le difese delle parti depositavano i rispettivi scritti difensivi, autorizzati ai sensi dell'art. 190 cpc.

Consegue, dunque, l'applicazione delle tariffe di cui al DM 55 del 2014 "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.4.2014, in vigore, per l'appunto, dallo stesso 3.4.2014.

Il calcolo viene effettuato, alla luce del predetto Decreto per i procedimenti civili a cognizione piena instaurati di fronte alle Corti d'Appello, in considerazione del valore della controversia e della natura delle questioni trattate; e, così, Euro 1.080,00 per la fase di studio della controversia, Euro 877,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.820,00 per la fase decisionale.

p.q.m.

la Corte


definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Conai avverso la sentenza n. 13.108/2007 resa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 25.6.2007,

dichiara l'appello inammissibile;


condanna Conai a rifondere, a PolieCo ed a [redacted] le spese del presente grado del giudizio, che liquida, per ciascuna di esse parti appellate, in complessivi Euro 3.777,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.3.2015

il giudice estensore
dr. Pierluigi Cinfrocca



il Presidente
dr. Edoardo Cotano



Depositato in Cancelleria
20 APR. 2015
Firma di [redacted]
LE FIRMATE PER RESPONSABILE
Cleotia Caniarotta